Comune di Ranco
PROVINCIA DI VARESE

PUGSS

Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo

Allegato al Piano dei Servizi

REGOLAMENTO

DEL SOTTOSUOLO STRADALE, MANOMISSIONE E ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO

Il Sindaco

Il Segretario comunale

I professionisti incaricati

Stefano Franco *ingegnere* | responsabile di progetto

Silvia Ghiringhelli *architetto*

2

Delibera di Adozione di Consiglio Comunale n. del

Delibera di Approvazione di Consiglio Comunale n. del

L'elaborato contiene il Regolamento del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo, allegato al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Ranco (VA).

I contenuti del testo, l'impostazione metodologica e grafica sono coperti dai diritti di proprietà intellettuale dell'autore a norma di legge.

Incarico di consulenza esterna conferito a:

Stefano Franco *Ingegnere | Albo Ingegneri Provincia di Varese n. 2783*
Capogruppo, responsabile di progetto

Silvia Ghiringhelli *Architetto | Albo Architetti Provincia di Varese n. 1759*

STUDIO AMBIENTE E TERRITORIO
21021 Angera (VA) – Via Borromeo 7
T: 0331.960242 / 347.3907090 | F: 0331.1817838 | E: info@studioambienteterritorio.it
www.studioambienteterritorio.it

INDICE

PREMESSA **3**
Il Regolamento del PUGSS di Ranco *3*

TITOLO I ASPETTI GENERALI **4**
ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ 4
ART. 2 UFFICIO PER GLI INTERVENTI DEL SOTTOSUOLO 4
ART. 3 CARTOGRAFIA E GESTIONE DEI DATI 5

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE **6**
ART. 4 COORDINAMENTO 6
ART. 5 PROGRAMMAZIONE 6

TITOLO III AUTORIZZAZIONI PER L'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONI PER I LAVORI **7**
ART. 6 AUTORIZZAZIONE 7
ART. 7 PROCEDURA 7
ART. 8 OBBLIGHI E DECADENZA 10

TITOLO IV ESECUZIONE DELLE OPERE **12**
ART. 9 INIZIO E SVOLGIMENTO LAVORI 12
ART. 10 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RIPRISTINI 12
ART. 11 SANZIONI E RESPONSABILITÀ 14

TITOLO V ONERI ECONOMICI E GARANZIE **15**
ART. 12 ONERI ECONOMICI 15
ART. 13 GARANZIE E CAUZIONI 16
ART. 14 NORME CONCLUSIVE 16

GLOSSARIO **17**

PREMESSA

Il Regolamento del PUGSS di Ranco

Il presente Regolamento è predisposto in attuazione del Regolamento Regionale n° 6 del 15 Febbraio 2010 *"Criteri guida per la redazione del Piano Urbano Generale Dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture", emanato in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n° 26 del 12 Dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".*

TITOLO I ASPETTI GENERALI

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento costituisce strumento attuativo del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo del Comune di Ranco nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici).

2. Il Regolamento disciplina:

a) tutte le manomissioni del suolo pubblico nell'intero ambito territoriale del Comune di Ranco, e gli interventi per la realizzazione di infrastrutture nelle aree:

- previste dal piano;
- di nuova urbanizzazione;
- di riqualificazione urbana;
- soggette a rifacimenti e/o integrazioni dei sottosistemi esistenti secondo le disposizioni di Legge (art. 6, comma 4 e 5 della D.P.C.M. 03/03/1999)

b) la posa, nelle sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, degli impianti sotterranei sotto elencati:

- rete di approvvigionamento e smaltimento acque;
- reti elettriche;
- reti di distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
- reti di teleriscaldamento;
- reti di distribuzione del gas;
- eventuali reti interrate non ancora presenti sul territorio.

c) l'Ufficio per gli interventi nel sottosuolo;

d) il rilievo cartografico georeferenziato dei tracciati delle reti, delle loro strutture e il monitoraggio dei dati, in collaborazione con i gestori a supporto dell'azione dell'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia;

e) l'impiego razionale del sottosuolo;

f) il coordinamento e controllo degli interventi sul territorio stradale;

g) l'utilizzo efficiente ed economico delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione.

ART. 2 UFFICIO PER GLI INTERVENTI DEL SOTTOSUOLO

1. Il Comune istituisce con atto di giunta, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici, l'Ufficio del Sottosuolo cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi, il rapporto con le Aziende Erogatrici e gli altri Enti e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, secondo l'art. 19 della D.P.C.M. 03/03/1999 e secondo l'art. 7 Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010 e le disposizioni vigenti nel comune.

2. Il Comune organizza il funzionamento dell'Ufficio in termini di personale e di strutture tecnico -amministrative anche attraverso forme di gestione associata con altri uffici comunali.

3. In fase transitoria, prima dell'istituzione dell'Ufficio del Sottosuolo, i compiti di esso saranno lasciati agli enti preposti del Comune.

4. L'Ufficio acquisisce annualmente dalle Aziende Erogatrici la cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche e provvede all'aggiornamento ed all'integrazione degli strati informativi in base all'Allegato 2 del Regolamento n°6 del 15 febbraio 2010 "*Specifiche tecniche per la mappatura delle reti dei sottoservizi*".

5. L'Ufficio predispone:

a) l'attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi nel sottosuolo;

b) la redazione e il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS;

c) il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando eventualmente le necessarie conferenze di servizi;

d) la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati;

e) il collegamento con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.

ART. 3 CARTOGRAFIA E GESTIONE DEI DATI

1. L'Ufficio predispone la mappatura georeferenziata dei tracciati delle reti e delle infrastrutture sotterranee sulla base delle cartografie fornite dalle Aziende Erogatrici.

2. Le Aziende Erogatrici sono tenute a mantenere costantemente aggiornati i dati tecnici e cartografici relativi ai propri impianti e sono tenute a trasmettere ogni anno il proprio Programma Operativo Annuale per l'anno successivo, costituito da una relazione generale, da un programma dei lavori, da una planimetria generale in scala 1:5000 o eventualmente da una o più planimetrie di dettaglio in scala 1:1000 (formato DWG, MXD o SHP), nonché da tabelle riportanti l'indicazione dei tracciati e le caratteristiche principali degli impianti da installare e a renderli disponibili al Comune, senza oneri economici.

3. Le Aziende Erogatrici, nella fornitura delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, devono precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione (indicando il lato della strada occupato), la profondità, la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia.

4. L'inadempimento, senza giustificato motivo, da parte dei gestori di impianti nel sottosuolo a quanto disposto al comma 2, costituisce condizione ostativa al rilascio delle autorizzazioni per la posa di nuove tratte di reti, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio.

5. I dati di cui al comma 3 devono essere verificati da chi esegue i lavori di scavo in occasione di ogni nuovo intervento, in quanto suscettibili a variazioni nel tempo.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 4 COORDINAMENTO

1. Il Comune coordina gli interventi relativi al sottosuolo stradale, ai sottosistemi a rete ed alle infrastrutture presenti, collaborando con gli altri Uffici, Servizi e Settori del Comune interessati e con le Aziende Erogatrici.

Il Comune comunica periodicamente alle stesse Aziende Erogatrici l'elenco degli interventi previsti dal Piano di Governo del Territorio (PGT), dai Piani Attuativi, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), e l'elenco degli interventi legati a Permessi di Costruire, che il Settore comunale di competenza segnalerà all'Ufficio stesso.

2. Il Comune può indire apposite riunioni o, qualora ne ricorrano i presupposti, delle Conferenze di servizi ex L.241/90 e s.m.i., al fine di assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire la concomitante realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra Comune ed operatori, scegliere le soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture. Il tutto al fine di garantire che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori.

Nel corso della riunione di coordinamento devono essere individuate le eventuali specifiche progettuali, le modalità di esecuzione delle opere, deve essere promosso l'effettivo coordinamento tra gli operatori per la contemporanea esecuzione, ove possibile, dei lavori relativi alle diverse infrastrutture, deve essere individuata la soluzione operativa più conforme agli strumenti urbanistici in vigore e devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare nella fase di programmazione esecutiva delle opere.

ART. 5 PROGRAMMAZIONE

1. L'Ufficio svolge l'azione di programmazione degli interventi operati sul suolo pubblico in collaborazione con le Aziende Erogatrici.

La programmazione è volta ad attuare una gestione complessiva degli interventi sulle reti dei sottosistemi presenti nel territorio comunale, per migliorare l'uso del suolo e del sottosuolo stradale ed offrire alla città servizi efficienti, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione, di inquinamento ed i costi sociali.

Gli interventi programmati dal Comune sono inseriti nel programma triennale degli interventi e nel relativo aggiornamento annuale.

TITOLO III AUTORIZZAZIONI PER L'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONI PER I LAVORI

ART. 6 AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010, il Comune di Ranco rilascia, nelle forme previste dalla Legge, concessioni che consentono l'attraversamento e l'uso della sede stradale e delle relative pertinenze con condutture e cavi, sia aerei che sotterranei (installazione di sottoservizi in aree urbane e di nuova urbanizzazione; manutenzione, sostituzione e potenziamento dei sottoservizi in aree urbanizzate), ed inoltre autorizza qualsiasi opera, deposito e cantiere stradale.

ART. 7 PROCEDURA

1. Chiunque intende occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie e opere ad esse attinenti, nonché per la posa, rimozione e/o riparazione di conduttore di acqua, fognature, gas, telegrafiche, telefoniche, elettriche, multimediali (cablaggio), infrastrutture secondo la L.R. n° 26/03 e simili, deve chiedere la relativa *autorizzazione* comunale, producendo istanza in bollo (D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.) indirizzata al Settore Lavori Pubblici, salvo quanto previsto da apposite convenzioni e protocolli già in essere o da stipularsi con Aziende Erogatrici o privati nel settore della telecomunicazione e in settori quali acqua, gas, energia elettrica o ad essi assimilabili.

2. Il Comune deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale la data di ricevimento della domanda, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune.

4. La concessione dell'intervento, secondo la tipologia, segue un iter ordinario o semplificato, fissato dall'Ufficio.

A) Iter ordinario

Il richiedente che intende, nel rispetto della programmazione annuale, effettuare:

a) interventi di manutenzione straordinaria dei servizi a rete o delle infrastrutture esistenti;
b) infrastrutturazioni con strutture sotterranee polifunzionali (S.S.P.) secondo la L.R. 26/03;

dovrà produrre la domanda di concessione almeno tre mesi prima dell'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione prevista nello specifico allegato.

L'Ufficio:

- istruisce la pratica;
- verifica la conformità della richiesta rispetto al P.U.G.S.S. e alla programmazione di cui al precedente art. 6 per le tipologie di interventi oggetto della programmazione medesima;
- valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la rettifica e/o l'integrazione della documentazione prodotta. Detta richiesta sospende il termine di conclusione del procedimento che ricomincia a decorrere dall'avvenuta integrazione documentale.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della istanza, il Comune accoglie la domanda avvisandone il richiedente o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/90.

L'operatore, ottenuto il provvedimento autorizzativo, dovrà iniziare i propri lavori, entro i 3 (tre) mesi successivi alla data del rilascio, salvo limiti temporali diversi fissati dall'autorizzazione in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intenderà decaduta.

B) Iter semplificato

Il richiedente che deve:

a) occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie ed opere ad esse attinenti;
b) effettuare un intervento di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o un nuovo allacciamento all'utenza;

presenta una domanda di concessione almeno 60 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione tecnico amministrativa prevista nello specifico allegato.

C) Interventi d'urgenza

Nessuna manomissione del suolo pubblico può essere effettuata senza l' autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, ad esclusione di interventi di comprovata urgenza o somma urgenza per i quali sarà comunque indispensabile la segnalazione per iscritto, anche a mezzo fax, al Comune e alla Polizia Locale, da effettuarsi entro le dodici ore dall'inizio della manomissione del suolo pubblico.

Alla comunicazione deve seguire la presentazione di una completa relazione sull'accaduto, corredata da documentazione fotografica della zona interessata dalla manomissione e planimetria dell'area dell'intervento.

Si precisa che gli interventi d'urgenza o di emergenza, riguardano esclusivamente situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o interruzioni di servizio di primaria necessità; nel caso di riscontrata mancanza dei suddetti presupposti gli interventi saranno considerati, se effettuati, privi di autorizzazione e sanzionati.

D) Iter amministrativo

1. L'Ufficio, ricevuti dal protocollo comunale la domanda di concessione e la documentazione tecnica:

a) istruisce la pratica;
b) verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi del Programma Operativo Annuale;
c) valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.

2. L'Ufficio può richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche.

3. L'Ufficio, in caso di necessità, può attivare la Conferenza dei Servizi (L. 241/90 e s.m.i. e L. n° 340/00).

4. Entro il termine di sessanta giorni l'Ufficio comunica al Concessionario l'avvenuto rilascio dell'atto di concessione, ovvero il diniego ed i motivi dello stesso.

5. L'avviso di avvenuto rilascio riporta, tra gli altri, i seguenti dati:

- l'importo del deposito cauzionale e le modalità di versamento di cui al successivo art. 13;
- il termine utile per il ritiro dell'atto di concessione presso l'Ufficio, trascorso il quale l'atto stesso deve considerarsi decaduto e la richiesta archiviata.

6. Il Comune di Ranco si riserva comunque la facoltà per ragioni di pubblico interesse:

- di indicare suolo pubblico e percorsi diversi da quelli proposti dal richiedente, se non precedentemente definiti con altri enti pubblici;
- di concordare spostamenti di sottoservizi e impianti sul suolo e nel sottosuolo pubblico per ragioni di pubblica utilità o per la realizzazione di
- opere pubbliche (sia in forma provvisoria che definitiva);
- di ridurre la superficie dell'occupazione richiesta e di limitarne la durata, nonché di imporre l'esecuzione dei lavori frazionata o a piccoli tratti, come pure di non consentire il ripristino diretto a cura del Concessionario;
- di imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino, nel tempo massimo di due anni dal termine dei lavori;
- di richiedere, per ripristini particolari, campioni di materiali; qualora introvabili, simili all'esistente, di limitare al massimo le difformità architettoniche consequenziali imponendo al limite il rifacimento completo della pavimentazione esistente;
- di imporre, in scavi perpendicolari all'asse di scorrimento, larghezze di ripristino ampie in modo da evitare sobbalzi agli autoveicoli;
- di imporre fasce di ripristino finale (tappetino) di larghezze da concordare con il Settore Lavori Pubblici e comunque sempre ad andamento geometrico ed uniforme;
- di non fare eseguire (in alcuni casi particolari), il ripristino definitivo e di imporre l'esecuzione di lavori simili e per pari importo da altra parte (ciò potrà avvenire soprattutto nel caso dì futuro rifacimento dell'intera pavimentazione secondo progetti in corso o previsioni dell'Amministrazione Comunale).

7. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto; qualora si renda

- necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il Concessionario ha l'obbligo di presentare,
- almeno 15 giorni (procedura ordinaria) - 7 giorni (procedura semplificata) - 2 giorni (intervento d'urgenza)
- prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la motivazione e la durata per la quale viene chiesta
- la proroga.

8. L'Ufficio valuta e, se sussistono i presupposti, autorizza la proroga.

9. L'occupazione del suolo pubblico è concessa, fatti salvi e impregiudicati i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto al Comune che ai Terzi, per effetto di disposizioni di Legge, di regolamenti generali o locali o di convenzioni particolari o altre cause.

10. La concessione non viene rilasciata quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso ad infrastrutture di alloggiamento esistenti.

ART. 8 OBBLIGHI E DECADENZA

A) Obblighi

1. Il Concessionario deve rispettare le procedure concessorie fissate, è assoggettato al pagamento degli oneri economici previsti ed alla presentazione delle garanzie e cauzioni.

2. Il Concessionario ha l'onere di ripristinare quanto manomesso e l'obbligo di riparare tutti i danni arrecati alle strutture stradali ed agli impianti presenti nelle aree di cantiere derivanti dall'esecuzione dei lavori e di ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale.

3. Il Concessionario non può porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta da parte del Comune, che sarà concordata con il Concessionario stesso.

L'inosservanza del presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione, trattandosi di "uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso".

Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro cinque anni dalla data di rilascio della concessione, si considerano dismessi se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti nel piano.

Il Comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altra utilizzazione.

4. Sono fatte salve le prescrizioni di cui al "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e per l'applicazione della relativa tassa - C.O.S.A.P.".

B) Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade in presenza di:

a) reiterate violazioni da parte del Concessionario delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto di autorizzazione;

b) violazioni delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;

c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) mancato pagamento della tassa/canone di occupazione di suolo pubblico.

2. Il provvedimento di revoca può essere emesso solo dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte del concessionario, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

3. Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposita autorizzazione e dal pagamento degli oneri economici dovuti, nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento sono considerate abusive, inoltre, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi.

TITOLO IV ESECUZIONE DELLE OPERE

ART. 9 INIZIO E SVOLGIMENTO LAVORI

1. L'Ufficio provvede alla verifica della regolare esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico e dei relativi ripristini.

2. Il Concessionario, d'intesa con l'Ufficio, deve valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti gli interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate.

3. Il Concessionario prima di iniziare i lavori:

a) richiede la verifica della compatibilità delle fasi di lavoro (inizio, durata, fine) con il mantenimento della viabilità urbana all'Ufficio Tecnico;

b) presenta una copia della Concessione e contestuale richiesta di Ordinanza di Occupazione Suolo Pubblico, di chiusura parziale o totale viabilità interessata dalla manomissione e definizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale provvisoria alla Polizia Locale;

c) provvede al pagamento della Canone Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.);

d) richiede la presa in carico dell'area e contestuale redazione e sottoscrizione del relativo verbale all'Ufficio.

e) dà avviso scritto all'Ufficio, con almeno 10 giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori; l'avviso, da inviare tramite fax, deve essere sottoscritto sia dal Concessionario che dall'Impresa esecutrice, riportare gli estremi della Concessione, la data di inizio lavori, l'Impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici. Tale avviso va esteso alla Polizia Locale e a tutte le Aziende Erogatrici, per prendere con esse gli opportuni accordi, secondo le procedure fissate nella riunione di coordinamento, affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti, limitando l'impatto con la viabilità e i costi sociali per il quartiere.

4. Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera (che non alterino i dati fondamentali del progetto), tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente autorizzate dall'Ufficio.

5. Nel caso in cui la stessa area sia interessata da più Autorizzazioni, sarà presa in carico dal primo Concessionario che inoltrerà la relativa comunicazione.

6. Nel caso in cui una nuova Autorizzazione interessi un'area che sia già stata consegnata, il ripristino e la custodia della stessa sarà comunque in carico al Concessionario che ha sottoscritto il relativo verbale.

ART. 10 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RIPRISTINI

1. Il Concessionario, sempre ed in ogni caso, dà avviso all'Ufficio della data di ultimazione dei lavori autorizzati, entro sette giorni dalla conclusione degli stessi.

La comunicazione, da inviare tramite fax, deve essere sottoscritta sia dal Concessionario che dall'impresa esecutrice, riportando gli estremi dell'Autorizzazione,

la data di fine lavori, l'Impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici e dovrà inoltre indicare lo stato del ripristino.

2. I lavori si intendono ultimati quando sia stato ultimato il ripristino provvisorio della area manomessa, ferma restando la responsabilità dell'area a carico del Concessionario.

3. L'Ufficio può effettuare uno o più sopralluoghi nelle aree d'intervento con il Referente del richiedente, il cui

nominativo deve essere indicato in sede di richiesta di autorizzazione, per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto autorizzativo.

4. In base all'art. 67, comma 5, lettera d) del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), il controllo delle opere eseguite potrà contemplare l'esecuzione di saggi e carotaggi volti alla verifica dell'esatta esecuzione del ripristino della manomissione, ed in particolare all'accertamento della natura del materiale di riempimento e della rispondenza degli spessori di ripristino a quelli contenuti nelle Prescrizioni Tecniche allegate alla Concessione; l'onere dei saggi e dei carotaggi sarà a totale spesa, cura e carico del Concessionario, in base a quanto disposto dall'art. 27, comma 3 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), indipendentemente dal risultato.

5. In assenza di difformità, completate le operazioni relative al ripristino definitivo del suolo pubblico, le parti redigono un Verbale di Ritiro Area; il Concessionario, qualora vengano rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni autorizzative, provvede al loro adeguamento entro trenta giorni dalla relativa contestazione scritta.

6. L'Ufficio, in caso contrario provvede direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici necessari, addebitandone le spese al Concessionario, avvalendosi della cauzione o della fideiussione.

7. La stesura e sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area determina:

a) la verifica della corretta esecuzione del ripristino definivo del sedime stradale, della segnaletica stradale e delle altre aree interessate dai lavori;
b) lo svincolo delle cauzioni o fideiussioni prestate.

8. Il Concessionario rimane responsabile del ripristino stradale e dei lavori eseguiti per un periodo di due anni, a partire dalla data di riconsegna dell'area al Comune (Verbale di Ritiro Area); in tal senso ogni responsabilità civile e penale è a totale carico del Concessionario.

9. I lavori di manutenzione, sul tratto di suolo pubblico manomesso, che si rendono necessari nei due anni, sono eseguiti da ditta incaricata dal Comune, previo avviso al Concessionario a provvedere nel tempo strettamente necessario in rapporto all'entità del ripristino e comunque entro il tempo massimo di 30 giorni.

10. I costi economici per tale attività, calcolati dall'Ufficio sulla base del listino prezzi della CCIAA di Milano in vigore al momento del ripristino, sono addebitati al Concessionario. Allo scadere del biennio di impegno per la manutenzione, decade ogni onerosità verso il Concessionario.

ART. 11 SANZIONI E RESPONSABILITÀ

A) Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nella autorizzazione, sarà soggetto alla sanzione di cui al Titolo secondo del Nuovo Codice della Strada. La violazione delle suddette disposizioni importa l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.

2. Per interventi completati oltre il termine prefissato nella concessione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, si applica una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato, da versarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale.

B) Responsabilità per danni

1. Il Concessionario risponde per:

a) responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall'occupazione del suolo, sottosuolo stradale e urbano, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime circostanze;
b) eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno;
c) responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.

2. Il Concessionario deve esibire idonea polizza assicurativa, per la copertura di tali responsabilità.

3. Il Concessionario, qualora dall'esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di qualunque natura, provvede a comunicare tempestivamente il fatto all'Ufficio.

TITOLO V ONERI ECONOMICI E GARANZIE

ART. 12 ONERI ECONOMICI

Gli oneri economici e le garanzie previsti per gli interventi e per l'occupazione del suolo e del sottosuolo

stradale sono:

a) gestione tecnico amministrativa della pratica;

b) tassa di occupazione del suolo;

c) tariffa di uso dell'infrastruttura;

d) garanzie.

A) Gestione tecnico amministrativa della pratica

Sono a carico del Concessionario, a parziale copertura degli oneri sostenuti dal Comune:

a) le spese di istruttoria, di procedure tecnico amministrative e di concessione;

b) le attività specialistiche che i tecnici dell'Ufficio svolgono per il coordinamento e la pianificazione annuale delle attività e i sopralluoghi che si rendono necessari durante lo svolgimento dei lavori per verifiche della qualità dell'esecuzione degli stessi, per disservizi nel cantiere o per l'ultimazione dei lavori.

Gli oneri per tali attività, computati sulla base delle tariffe professionali vigenti, sono fissati dall'Ufficio ed approvati dalla Giunta Comunale e possono essere aggiornati annualmente.

In assenza di nuove deliberazioni, gli oneri economici vigenti vengono rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

B) Tassa/Canone di occupazione del suolo

Per gli interventi che comportano occupazione del suolo e/o del sottosuolo li operatori sono tenuti a corrispondere, secondo il vigente apposito regolamento comunale la tassa per:

a) occupazione permanente del suolo-sottosuolo pubblico. In tal senso sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi una durata non inferiore ad un anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti;

b) occupazione temporanea di strade, spazi ed aree pubbliche. In tal senso sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno.

C) Canone per l'uso delle infrastrutture

Il Comune definisce le tariffe per l'uso delle infrastrutture polifunzionali di proprietà comunale (L.R. n° 26/03 e Direttiva 03/03/1999).

Tali tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le previsioni di cui al presente punto 4 non si applicano nei casi disciplinati dall'art. 2 del D.L. 112/2008, come convertito con L. 133/2008.

ART. 13 GARANZIE E CAUZIONI

1. Il Concessionario, come previsto dall'art 27 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio della autorizzazione, presterà idonea cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa), a garanzia della corretta esecuzione delle opere, dei riempimenti e ripristini eventualmente non effettuati a perfetta regola d'arte e/o non rispondenti alle prescrizioni impartite, nonché degli eventuali danni arrecati nel corso dei lavori.

L'importo sarà fissato dall'Ufficio in base alle dimensioni dello scavo ed alle condizioni dei luoghi manomessi (pavimentazione esistente); tale importo sarà determinato sulla base del costo reale del relativo ripristino per ogni metro quadrato di pavimentazione, con riferimento al listino della C.C.I.A.A. di Milano vigente al rilascio della Concessione.

Il deposito cauzionale, a favore del Comune, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.

2. Al Concessionario è data la possibilità di provvedere a uno o più versamenti cumulativi semestrali o annuali, calcolati sulla base della programmazione dei lavori, anche se, sulle singole concessioni, sarà sempre indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto ripristino, inerente al lavoro specifico; in tal caso potrà essere presentata apposita cauzione mediante *fideiussione bancaria o polizza fideiussoria,* a prima richiesta, rilasciata a favore del Comune di Fagnano Olona, da parte di primario istituto (per l'importo stabilito dall'Ufficio sulla base dell'entità delle manomissioni effettuate nell'anno precedente) che dovrà essere annuale e quindi riferirsi ai lavori svolti nello stesso anno.

La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune. La fideiussione o cauzione resterà vincolata fino alla stesura e sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area.

ART. 14 NORME CONCLUSIVE

Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda:

- alle norme nazionali e regionali vigenti;

- al Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i.) ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e s.m.i.);

- alle normative UNI-CEI;

- ai regolamenti presenti a livello comunale.

GLOSSARIO

Aziende Erogatrici: soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi.

Cameretta interrata: manufatto ubicato sulla sede di posa (galleria) o in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta.

Canaletta: contenitore prefabbricato, generalmente metallico o di materiale sintetico, con coperchio, destinato a contenere cavi.

Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, articolata, a sua volta, in una o più corsie.

Cavo elettrico: conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di Energia Elettrica.

Cavo di telecomunicazione: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica (o insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione.

Concessione di suolo pubblico: atto amministrativo che consente l'occupazione di suolo pubblico (stabilendo i diritti, gli obblighi e relativo canone) per l'esecuzione di opere.

Concessionari: Aziende Erogatrici e privati.

Concessione: provvedimento amministrativo, discrezionale, con il quale la Pubblica Amministrazione amplia la sfera giuridica del destinatario e attribuisce o trasferisce poteri o facoltà nuove al richiedente. Consente l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di opere.

Condotta: insieme di tubi, curve e accessori, uniti tra loro per la distribuzione del gas o dell'acqua

Condotto: manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte.

Contenitore stradale: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici necessari per la trasformazione, per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenza delle reti di distribuzione dei pubblici servizi.

Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale, che può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada, quali banchine ecc.

Imprese esecutrici: soggetti privati, organismi o Società che eseguono opere nel sottosuolo a titolo di gestori di impianti tecnologici sotterranei.

Infrastruttura o Struttura Sotterranea Polifunzionale (S.S.P.): manufatto sotterraneo, conforme alla norme tecnica Uni-Cei 10029, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno tutti i servizi a rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per gli interventi legati alle esigenze di continuità del servizio. La struttura può essere configurata come galleria sotterranea

praticabile (galleria), generalmente collocata nel sottosuolo delle sedi stradali (ivi comprese le fasce di pertinenza), o come cunicolo accessibile dall'alto previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo dei marciapiedi o, dove è possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali.

a) Galleria: struttura costituita da passaggio praticabile destinata alla posa di servizi a rete.

b) Cunicolo: struttura costituita da trincea o da altro passaggio non praticabile con chiusura mobile.

c) Polifora: manufatto con elementi continui (a sezione prevalentemente circolare) affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi a rete.

Interrato: posato direttamente nel terreno, o in tubazioni posate nel terreno.

Intervento: lavorazione eseguita nel sottosuolo per la posa di canalizzazioni finalizzata alla fornitura di un servizio.

Manufatti multiservizi: manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti.

Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

Occupazione permanente: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi una durata non inferiore all'anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti.

Occupazione temporanea: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e non comportino l'esistenza di manufatti ed impianti.

Opere di protezione: manufatti (per esempio cunicoli, tubi guaina, piastre ecc.) atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità d'interramento.

Passerella: tavoletta, continua o reticolata, generalmente metallica o di materiale sintetico, destinata alla posa di cavi.

PGT: Piano di Governo del Territorio.

Pozzetto: manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi eventualmente dislocate nel pozzetto.

Profondità di interramento: minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno.

PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

PUGSS: Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo.

Privati: soggetti privati, Enti o Società che intervengono sul suolo pubblico.

Profondità di scavo: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo.

Richiedente: Azienda Erogatrice o privato che produce la domanda di concessione o che deve effettuare un intervento d'urgenza.

Ripristino definitivo: l'insieme delle operazioni necessarie per riportare allo stato originario il suolo pubblico manomesso (fatte salve diverse indicazioni del Settore L.L.P.P.), assicurando in particolare la perfetta funzionalità dello stesso secondo la relativa destinazione.

Ripristino Provvisorio: la ricostituzione del suolo pubblico finalizzata a impedire ogni danno a persone e cose, in attesa del ripristino definitivo.

Scavo: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico sia stradale sia non stradale o del suolo stradale privato o gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.

Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, comprensiva della carreggiata e della fascia di pertinenza.

Servizi a rete/sottoservizi: gli elementi, posizionati nel sottosuolo, degli impianti di servizi pubblici quali acqua potabile, energia elettrica, gas, linee telefoniche, fognatura, reti multimediali (cablaggio).

Strada: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

Strada extraurbana: strada esterna ad un centro abitato.

Suolo pubblico: la superficie, comprendente il relativo soprasuolo e sottosuolo, di uso pubblico destinato a strade, aree verdi, o altre aree comunali di uso pubblico, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato da servitù di passaggio ed i tratti di strada non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada (strade private aperte all'uso pubblico) e, in generale, ogni area stabilmente adibita all'uso pubblico per qualsiasi utilizzo.

Supporto (o mensola): elemento, generalmente metallico o di materiale sintetico, destinato al supporto discontinuo di cavi o tubi.

Tecnologie No-Dig: tecnologie che consentono il rinnovo, l'adeguamento o la realizzazione di nuove reti di servizi senza ricorrere, o ricorrere solo parzialmente, a scavi a cielo aperto.

Tecnologie Trenchless: vedi tecnologie no-dig.

Ufficio (Ufficio del sottosuolo): struttura cui sono demandate le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di concessione e controllo degli interventi, il rapporto con i gestori e gli altri Enti e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi secondo l'art. 19 della D.P.C.M. 03/03/1999 ed secondo l'art. 12 del Regolamento Regionale n° 03 del 28/02/05.